



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 13 dicembre 2004

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 13 dicembre 2004, ha esaminato i seguenti reclami, adottando la decisione fianco trascritta:

1) Reclamo F.C. JUVENTUS

avverso la decisione della Commissione Tesseramenti inerente il calciatore Zeytulaev Ilias (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D Riunione dell'1.10.2004)

ACCOLTO, annulla la decisione della Commissione Tesseramenti nella parte in cui dichiara valido il tesseramento del calciatore Zeytulaev Ilias per la durata triennale e ripristina l'originaria durata prevista nel contratto inter partes

2) “ F.C. JUVENTUS

avverso la decisione della Commissione Tesseramenti inerente il calciatore Boudianski Viktor (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D Riunione dell'1.10.2004)

ACCOLTO, annulla la decisione della Commissione Tesseramenti nella parte in cui dichiara valido il tesseramento del calciatore Boudianski Viktor per la durata triennale e ripristina l'originaria durata prevista nel contratto inter partes

3) “ Pol. JULIA SPELLO

avverso decisioni merito gara Montecchio/Julia Spello del 3.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 33 del 12.11.2004)

RESPINTO

4) “ POL. STELLA SESTESE

avverso decisioni merito gara F.C. Borromeo/Stella Sestese del 24.10.2004 (delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 18.11.2004)

RESPINTO

5) “ ASD CITTA' DI MEDA

avverso decisioni merito gara Cantù S. Paolo/Citta' di Meda del 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 20 del 18.11.2004)

ACCOLTO, infliggendo alla Società Cantù S Paolo la sanzione sportiva della perdita della gara a fianco indicata con il punteggio di 0 – 3; rimette gli atti alla Commissione Disciplinare per i provvedimenti di competenza.

- 6) “ **UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI** **RINVIATO** a data da destinarsi
avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta al calciatore Bachini Jonathan, per violazione dell’art. 2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C., a seguito di proprio deferimento (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004)
- 7) “ **calciatore BACHINI Jonathan** **RINVIATO** a data da destinarsi
avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta a seguito di deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I. per violazione dell’art. 2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004)
- 8) “ **calciatore KONKO Abdoulay** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.
avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 148 del 18.11.2004)
- 9) “ **U.S. SANT’ANNA DI ALFAEDO** **RESPINTO**
avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 per mancata partecipazione al Campionato Juniores, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Veneto (delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 21 del 17.11.2004)